



PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO PROVINCIALE IN MODALITÀ "DA REMOTO" E "MISTA: IN PRESENZA E DA REMOTO"

Regolamento n. 17a	
Approvazione:	Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 24/03/2022

Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Provinciale in modalità “da remoto” e “mista: in presenza e da remoto”.

Sommario:

Articolo 1 -	Oggetto	2
Articolo 2 -	Principi e criteri	2
Articolo 3 -	Requisiti tecnici	3
Articolo 4 -	Convocazione	3
Articolo 5 -	Partecipazione alle sedute	4
Articolo 6 -	Accertamento del numero legale	4
Articolo 7 -	Svolgimento delle sedute	5
Articolo 8 -	Sedute in forma mista	6
Articolo 9 -	Regolazione degli interventi	6
Articolo 10 -	Votazioni	6
Articolo 11 -	Verbali	7
Articolo 12 -	Protezione dei dati personali.....	7
Articolo 13 -	Norme finali.....	8

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, ovvero quale normale svolgimento della seduta, su decisione del Presidente della Provincia, sentiti i Capigruppo.

2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute della Assemblea dei Sindaci e delle Commissioni consiliari o altri organismi collegiali con le precisazioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a) pubblicità:

- le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming o, se registrate, entro le successive 24 ore, sul portale istituzionale della Provincia o su canali video/social ad esso chiaramente riconducibili.
- le sedute delle Commissioni Consiliari, ove costituite, sono pubbliche e se svolte in modalità a distanza il pubblico viene collegato tramite link e con le medesime modalità dei componenti. A tal fine per assistere alla seduta l'interessato deve inviare la richiesta di collegamento entro 1 giorno lavorativo antecedente alla data fissata per la commissione, la cui convocazione deve essere pubblicata sul sito provinciale almeno 72 ore prima;
- si svolgono invece in seduta riservata le altre Commissioni o Consulte comunque costituite, fatto salvo un diverso regime stabilito nelle regole di costituzione dell'organismo. Si svolgono altresì in seduta segreta secondo il "Regolamento del Consiglio Provinciale" le sedute Consiliari per cui è prescritta tale modalità.

In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione contenuta nell'avviso di convocazione ai Consiglieri provinciali e/o ai componenti degli altri organismi sopra menzionati. Fanno eccezione i casi di riunioni svolte a distanza per esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire durante lo svolgimento della seduta la piena conoscibilità degli argomenti da trattare, il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Articolo 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza ove necessario del Consiglio provinciale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 4 - Convocazione

1. Il Presidente della Provincia convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere provinciale. Allo stesso modo è informato il Segretario provinciale e il Vice Segretario ed i dirigenti.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti di Organismi partecipati o controllati dalla Provincia di Como, tecnici esterni, rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e private e Dirigenti o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile in formato digitale, sugli spazi disponibili della piattaforma o dei sistemi informatici dell'Ente, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese note le modalità per accedervi.

7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Articolo 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

4. Qualora la seduta debba svolgersi in modalità riservata, il soggetto partecipante assicura che nessun altro soggetto assista o ascolti la riunione. La registrazione della seduta viene in tal caso interrotta.

Articolo 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. Pertanto, in mancanza di tale avviso, la disattivazione della telecamera costituisce a tutti gli effetti assenza dalla seduta.

Articolo 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Provinciale e di tutti gli altri organi in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente. La riunione può svolgersi in completa modalità remota oppure può essere presente nell'Ente il Presidente della Provincia o il Presidente della Commissione e il Segretario generale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario generale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del Tuel.

2. I lavori del Consiglio sono regolati dal Presidente della Provincia secondo le prescrizioni del "Regolamento del Consiglio Provinciale".

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea, su conforme votazione consiliare, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino alla risoluzione dei problemi per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il "Regolamento del Consiglio Provinciale". Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 57 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del "Regolamento del Consiglio Provinciale".

5. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza Capigruppo consiliari, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica.

6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal "Regolamento del Consiglio Provinciale".

7. Le medesime norme si applicano, in quanto compatibili, a tutte le sedute degli altri organi collegiali provinciali.

Articolo 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Provinciale, come quelle degli altri organi collegiali, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Articolo 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del "Regolamento del Consiglio Provinciale".

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il proprio microfono che sarà disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Articolo 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

- a) di norma attraverso voto palese espresso in modo tale da consentire la registrazione dell'esito della votazione da parte del Segretario Generale;
- b) per chiamata nominale da parte del Segretario Generale, quando previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
- c) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
- d) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto, anche nelle fattispecie relative all'espressione di un voto segreto.
- e) mediante ulteriori software, se la piattaforma prescelta non permette l'espressione del voto in modalità segreta.

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente deve rimandare l'esito della votazione.

Articolo 11 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti. Per quanto non espressamente dipendente dalla modalità remota, e in tal caso se ne fa menzione nel verbale, si applicano alla redazione del verbale le medesime norme già adottate in materia di riunioni degli organi collegiali.

Articolo 12 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Provinciale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti sopra indicati che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Provinciale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto della Provincia di Como e al Regolamento del Consiglio Provinciale.

2. Le deliberazioni di competenza del Presidente della Provincia possono essere adottate con le medesime modalità previste dal presente Regolamento, nel caso in cui il Presidente per motivi istituzionali non sia presente in sede.